

**Garanzia fideiussoria nr. 11523**

Spett. le  
**I.I.S. "MOREA-VIVARELLI"**  
 60044 Fabriano (AN)

e. p.c.

Spett. le  
**AGRI UBALDI S.R.L.**  
 Via Del Pino n. 7  
 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

**Oggetto: garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 193/2022 e degli artt. 53 e 117 del D.Lgs 36/2023**

**Premesso che**

1. la società **AGRI UBALDI S.R.L.** (di seguito "**Contraente**" secondo la definizione riportata al successivo punto 4) in relazione alla propria partecipazione alla gara d'appalto di cui alla Scheda Tecnica allegata alla presente, per la sottoscrizione del relativo contratto, deve costituire una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ("*Codice dei contratti pubblici (CODICE DEGLI APPALTI)*"), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'appaltatore;
2. con riferimento a quanto indicato al punto precedente, il Contraente ha richiesto alla Banca MALATESTIANA Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito "**Banca**" secondo la definizione riportata al successivo punto 4) il rilascio di una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 conforme allo "*Schema tipo 1.2*" di cui all'"*Allegato A-Sezione I*" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193;
3. la Scheda tecnica (Scheda tecnica 1.2 "*Allegato B-Sezione I*" del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193), come definita al punto successivo, allegata alla presente garanzia fideiussoria, così come le presenti premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima;
4. ai fini della presente garanzia fideiussoria valgono, per quanto applicabili, le seguenti definizioni contenute nell'"*Allegato A-Definizioni*" al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193, intendendosi per:
  - a) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
  - b) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione;
  - c) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;
  - d) «Assicurato»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo;
  - e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa;
  - f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
  - g) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
  - h) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - i) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
  - l) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice;
  - m) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società;
  - n) «Decreto»: il presente provvedimento (*Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193*);
  - o) «Esecutore dei lavori»: gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;



- p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
- q) «Forza maggiore»: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;
- r) «Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente;
- s) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere g), v) e u), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
- t) «Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente;
- u) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- v) «Intermediario finanziario»: società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- z) «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- aa) «Lavori»: le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;
- bb) «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
- cc) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;
- dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
- ee) «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
- ff) «Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata»: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
- gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata»: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili;
- hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice;
- ii) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;
- ll) «Progettista dei lavori»: il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice;
- mm) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1 (del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193), la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
- nn) «Responsabile del procedimento»: il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
- oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa;
- pp) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni;
- qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;
- rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
- ss) «Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;
- tt) «Società»: l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- uu) «Stazione appaltante o committente»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

**Tanto premesso, a valere quale parte integrante del presente atto,**





la Banca, con il presente atto, si costituisce Garante del Contraente, fino alla Somma garantita o importo complessivo garantito, secondo le definizioni di cui sopra alla premessa 4, di **Euro 3.725,00 (Euro tremilasettecentoventicinque/00)**, così come riportato nella Scheda tecnica.

La presente garanzia fideiussoria definitiva sarà regolata, oltre da quanto sopra riportato, anche dalle seguenti "Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante" conformi allo "Schema tipo 1.2" di cui all'"Allegato A-Sezione I" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193.

## **Schema tipo 1.2 D.M. 16 settembre 2022 n. 193 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva**

### **GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**

*(Lavori, Servizi e Forniture)*

*Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante*

#### **Art. 1.**

##### *Oggetto della garanzia*

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:
  - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
  - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  - c) rimborso:
    - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
    - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
    - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

#### **Art. 2.**

##### *Efficacia e durata della garanzia*

1. L'efficacia della garanzia:
  - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

#### **Art. 3.**





*Somma garantita*

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
  - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
  - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4.

*Escussione della garanzia*

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5.

*Surrogazione - Regresso*

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6.

*Sanzioni internazionali*

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7.

*Forma delle comunicazioni*

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8.

*Foro competente*

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 9.

*Rinvio alle norme di legge*

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Luogo e data RIMINI 27 SET. 2023

Il Contraente

Il Garante

**BANCA MALATESTIANA**  
Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Lisi

**Allegato alla Garanzia fideiussoria n. 11523**

SCHEMA TIPO 1.2  
SCHEMA TECNICA 1.2

**GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA**

(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al Dm 16 settembre 2022 n. 193.

**Garanzia fidejussoria N.  
11.523**

**Rilasciata da: BANCA MALATESTIANA  
CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa**

**Contraente (obbligato principale)  
AGRI UBALDI S.R.L.**

**C.F./P.IVA  
03538570403**

**PEC  
agriubaldi@itpec.net**

**Sede**  
Santarcangelo di  
Romagna

**Via/p.zza n. civico**  
Via Del Pino n. 7

**Cap**  
47822

**Prov.**  
RN

**Stazione appaltante (beneficiario)**  
I.I.S. "MOREA-VIVARELLI"

**Sede**  
MOREA: Sede legale: Via P.Mattarella n. 20  
- 60044 Fabriano (AN). VIVARELLI: Via  
Cappuccini n. 5 - 60044 Fabriano (AN)

**Codice Fiscale e Partita Iva**  
81002710424

**PEC**

**Descrizione opera/servizio/fornitura**

Determina di aggiudicazione del procedimento trattativa diretta 3742556 per l'acquisto di un trattore.

**Luogo di esecuzione**

**Costo aggiudicazione (€)**  
€ 74.500,00

**Ribasso % asta**

**Somma garantita (€)**  
€ 3.725,00

**% del costo dell'opera**  
5%

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**Il Contraente**

**Il Garante**  
**BANCA MALATESTIANA**

Il Direttore Generale  
Dot. Paolo Lisi

Emessa a Rimini in 1 copia ad un solo effetto il **27 SET. 2023**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)**


Il sottoscritto LISI PAOLO, nato a Rimini (RN) il 25.05.1961, residente a Rimini (RN), in via Della Fiera n. 55, C.F. LSI PLA 61E25 H294A,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,

**DICHIARA**

di essere il Direttore Generale, della Banca Malatestiana Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Rimini, via XX Settembre 63, P.IVA 03310710409, e di essere legittimato ad emettere fidejussioni in virtù di procura speciale a rogito dott. Pietro Bernardi Fabbrani, notaio in Rimini, Repertorio nr. 44758 del 14/06/2022, registrato al nr. 6736/1† il 22/06/2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini.

Rimini, lì 27 SET. 2023

  
\_\_\_\_\_

